

con legge di bilancio nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base (UPB).

Art. 5  
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 19 marzo 2007

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 14.03.2007.

**LEGGE REGIONALE 20 marzo 2007, n. 15**

**Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Abrogazione della legge regionale 11 agosto 1997, n. 68 (Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana).**

Il Consiglio Regionale  
ha approvato

Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Art. 1 - Inserimento del capo III bis al titolo IV della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)

Art. 2 - Modifiche all'articolo 48 della l.r. 1/2005

Art. 3 - Abrogazione della legge regionale 11 agosto 1997, n. 68 (Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana)

Art. 4 - Entrata in vigore

Art. 1

Inserimento del capo III bis al titolo IV della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)

1. Dopo il capo III del titolo IV della legge regionale

3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), è inserito il presente capo:

“Capo III bis

Disposizioni in materia di porti e approdi turistici

Art. 47 bis

Procedimento per la previsione di nuovi porti, ampliamento o riqualificazione di quelli esistenti

1. Qualora non inserite nel piano di indirizzo territoriale di cui all'articolo 48, le previsioni di nuovi porti, ampliamento o riqualificazione di quelli esistenti costituiscono variazione del piano di indirizzo territoriale medesimo e sono approvate mediante l'accordo di pianificazione di cui all'articolo 21 tra le amministrazioni territorialmente interessate.

Art. 47 ter

Piano regolatore portuale

1. I piani regolatori portuali costituiscono atti di governo del territorio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, di competenza del comune e attuano le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale per ognuno dei porti e approdi turistici.

2. I piani regolatori portuali di cui al comma 1 sono attuati mediante i progetti delle opere portuali e consistono nella programmazione e localizzazione degli interventi da realizzare per le funzioni e le specializzazioni che lo scalo marittimo è destinato a svolgere, compresi i servizi connessi.

3. I progetti delle opere dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione dei beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono conformi al piano regolatore portuale.

4. La realizzazione delle opere di cui al presente articolo è effettuata nel rispetto della disciplina dell'attività edilizia di cui titolo VI.”.

Art. 2

Modifiche all'articolo 48 della l.r. 1/2005

1. Dopo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 48 della l.r. 1/2005 è inserita la seguente lettera:

“c bis) indirizzi e prescrizioni per la pianificazione delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per la programmazione delle azioni per la mobilità e l'accessibilità del territorio.”.

2. Dopo la lettera c bis) del comma 4 dell'articolo 48 della l.r. 1/2005 inserita dal comma 1 del presente articolo, è inserita la seguente:

“c ter) la disciplina e gli indirizzi per la realizzazione, la ristrutturazione e la riqualificazione dei porti e degli approdi turistici; in particolare il piano di indirizzo territoriale contiene l'individuazione dei porti e approdi turistici, l'ampliamento e la riqualificazione di quelli esistenti, nonché direttive e standard per la relativa pianificazione e progettazione.”.

#### Art. 3

Abrogazione della legge regionale 11 agosto 1997, n. 68 (Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana)

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 11 agosto 1997, n. 68 (Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana).

#### Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

*Il Vicepresidente*  
GELLI

Firenze, 20 marzo 2007

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 14.03.2007.

## SEZIONE III

### CORTE COSTITUZIONALE

#### - Sentenze

SENTENZA 5 marzo 2007, n. 81

**Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura).**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco BILE	Presidente
- Francesco AMIRANTE	Guidance
- Ugo DE SIERVO	”
- Paolo MADDALENA	”
- Alfio FINOCCHIARO	”
- Alfonso QUARANTA	”
- Franco GALLO	”
- Luigi MAZZELLA	”
- Gaetano SILVESTRI	”
- Sabino CASSESE	”
- Maria Rita SAULLE	”
- Giuseppe TESAURO	”
- Paolo Maria NAPOLITANO	”

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1, lettera b) e 2; 2, comma 1, lettere c), e), ed f); 3; 7, commi 7 e 8; 10; 11; 12; 13; 14; 18 e 19 della legge della Regione Toscana 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 13 febbraio 2006, depositato in cancelleria il successivo 21 febbraio ed iscritto al n. 25 del registro ricorsi 2006;

*Visto* l'atto di costituzione della Regione Toscana;

*udito* nell'udienza pubblica del 6 febbraio 2007 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

*uditi* l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana.

*Ritenuto in fatto*

1.- Con ricorso notificato il 13 febbraio 2006 e depositato, presso la cancelleria della Corte, il successivo 21 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettere a), e), ed s), 118, primo comma, e 120, primo comma, della Costituzione, anche in relazione al limite territoriale delle competenze legislative regionali, nonché al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, degli articoli 1, commi 1, lettera b) e 2; 2, comma 1, lettere c), e), ed j); 3; 7, commi 7 e 8; 10; 11; 12; 13; 14; 18 e 19 della legge della Regione Toscana 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura).

Nell'evocare l'art. 117, secondo comma, lettera a), Cost., in ordine alla disciplina regionale dei distretti di